

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1033}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALLARIN, CERAVOLO, ARZILLI, BASTIANELLI, BENEDETTI GIANFILIPPO, BIANCHI ALFREDO, CONTE, DE LAURENTIIS, FOSCARINI, GRAMEGNA, GUGLIELMINO, MENICHINO, MICELI, SCIPIONI, SKERK

Presentata il 26 ottobre 1972

Provvedimenti a favore della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pesca italiana è travagliata e non da oggi, da una profonda crisi che investe tutte le sue componenti, dalla produzione alla conservazione, dalla trasformazione alla distribuzione dei prodotti ittici.

Essa sente però ora, in maniera sempre più pressante, la necessità di sfuggire al pericolo di una ancora più accentuata emarginazione nella vita economica e sociale del paese e di una collocazione subalterna nei confronti degli altri paesi della Comunità economica europea.

È urgente quindi proporre un discorso nuovo sul ruolo e sulle prospettive della pesca italiana e provvedimenti organici per una pesca più efficiente e per l'eliminazione o il superamento graduale di alcuni dei motivi per i quali il settore è in crisi.

Al di là di ogni motivo di critica per la politica finora condotta, c'è la constatazione che l'Italia è tra i sei paesi della Comunità europea quello che è stato il meno sollecito nell'intraprendere un'azione di effettivo rinnovamento e risanamento di questo settore. In tutti gli altri paesi la pesca ha già da tempo assunto particolare rilevanza nella politica strutturale attraverso concrete e puntuali iniziative governative.

Da una indagine condotta dalla direzione generale pesca del Ministero della marina mercantile, sulla base di un « Inventario degli aiuti nel settore della pesca » elaborato dai servizi della apposita Commissione della CEE, risultano corrisposti da parte degli Stati aderenti, in osservanza ed applicazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CEE) n. 2141/70 del 20 ottobre 1970 entrato in vigore il 1° febbraio 1971, i seguenti aiuti:

- a) aiuti per investimenti;
- b) aiuti per impianti e attrezzature a terra per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca;
- c) aiuti per la produzione;
- d) aiuti di carattere sociale per gli addetti.

Tutto ciò attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, concorso statale nel pagamento di interessi, premi di produzione e integrazioni salariali.

Dal raffronto dei dati forniti dall'indagine si evince quanto sia stato finora insufficiente, frammentario e sporadico l'intervento pubblico in Italia. Così abbiamo che mentre in Italia per il miglioramento delle strutture l'intervento statale (escludendo la Cassa per il mezzogiorno) è stato nel 1968 in ragione di

5 mila lire per pescatore, in Belgio è stato di 25 mila lire, in Francia di 33 mila lire, nei Paesi Bassi di 72 mila lire e in Germania di 130 mila lire.

Se passiamo poi all'esame dei dati relativi agli aiuti alle organizzazioni e alle associazioni dei produttori, troviamo che all'inesistente intervento statale in Italia, corrispondono interventi, più o meno cospicui in tutti gli altri paesi della CEE, fino ad un massimo di 130 mila lire per pescatore, in Germania. E così si dica per quanto riguarda integrazioni salariali, premi di produzione, incentivi per favorire l'inserimento dei giovani, aiuti di esercizio, premi per la ricerca di nuovi campi e mezzi di pesca.

In questa situazione, di fronte alla perdurante inerzia che minaccia l'accentuarsi del divario che già esiste a nostro danno, questa nostra iniziativa legislativa mira a indicare e proporre la soluzione ai alcuni dei più urgenti problemi della pesca italiana.

È ormai noto che i giovani abbandonano il mestiere che fu dei loro padri, che la mancanza di personale, qualificato e non, a bordo dei natanti da pesca diventa sempre più accentuata e che ormai in molti centri pescherecci molte barche sono costrette a rimanere alla riva per mancanza di ciurma o escono in mare con un numero talmente ridotto di marinai da rasentare i limiti di sicurezza della navigazione e contemporaneamente da accrescere enormemente la fatica e i disagi dei pescatori imbarcati.

Tale fuga dal mare è anche determinata dall'insufficiente trattamento assistenziale e previdenziale riservato ai pescatori, trattamento che è molto al di sotto di quello goduto dai lavoratori dipendenti e autonomi di tutti gli altri settori produttivi.

Di questo trattamento basterà dire che ai pescatori imbarcati su natanti inferiori alle 10 tonnellate stazza lorda, non spettano né l'indennità giornaliera di malattia né l'indennità giornaliera di disoccupazione e che i pescatori imbarcati invece su natanti superiori alle 10 tonnellate stazza lorda ricevono per l'indennità giornaliera di malattia meno di 300 lire al giorno e non hanno diritto all'assistenza ospedaliera per i loro familiari.

Questioni come queste erano state affrontate durante la V Legislatura e certamente se non ci fosse stato lo scioglimento antic-

pato del Parlamento, un provvedimento predisposto da un comitato ristretto formato da deputati di varie parti politiche sulla base d'un disegno di legge governativo e di proposte d'iniziativa parlamentare, sarebbe già legge.

Noi riproponiamo quel provvedimento nelle sue linee generali, con alcuni aggiornamenti e adeguamenti suggeriti da situazioni susseguenti e da legittime aspirazioni dei lavoratori del mare.

La proposta di legge si articola in quattro titoli: il titolo I ha per oggetto il rifinanziamento della legge n. 479 del 1968 disponendo uno stanziamento di 10 miliardi di lire distribuiti in quattro esercizi.

Il titolo II regola il concorso finanziario dello Stato a riduzione degli oneri previdenziali nel settore della pesca e prevede provvidenze sociali per i pescatori. In particolare la fiscalizzazione degli oneri sociali è prorogata al 31 dicembre 1980 per i pescatori iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Le provvidenze sociali invece si riferiscono all'estensione dell'assistenza ospedaliera ai familiari dei pescatori e all'adeguamento dell'indennità di malattia o d'infortunio, nonché al risanamento delle gestioni delle Casse marittime. Infine si attua un sistema di integrazioni salariali per tutti i pescatori marittimi.

Il titolo III detta le norme di applicazione dei Regolamenti comunitari per le organizzazioni e associazioni dei produttori della pesca, mentre il titolo IV riguarda gli stanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica.

I proponenti sono ben consci che con questa proposta di legge non tutti i problemi del settore vengono affrontati e avviati a soluzione. Deve trovare oggetto di prossime iniziative la situazione dei pescatori della piccola pesca regolati dalla legge n. 250 del 1958 e quella delle competenze dei servizi della pesca attualmente distribuite e divise in numerose amministrazioni. Ma soprattutto si deve arrivare ad una programmazione democratica nel campo della pesca che, insieme alle esigenze di carattere generale tenga conto di quanto è scritto in uno dei Regolamenti della CEE: « garantisca un equo tenore di vita alla popolazione che trae le sue risorse dalla pesca ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA.

ART. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1973, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1974, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1976.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun periodo potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberativi nell'esercizio precedente.

ART. 2.

Le norme di cui al titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono estese alle Regioni, alle Province e ai Comuni che intendano realizzare ed acquistare le opere di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2 della predetta legge, a condizione che ne cedano la gestione alle cooperative fra pescatori e loro consorzi o alle organizzazioni e associazioni di produttori ittici.

La misura dei contributi concessi ai predetti organismi o enti locali è elevata al 50 per cento della spesa.

Il limite massimo fissato dall'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479 è abolito per le cooperative e loro consorzi, per le organizzazioni o associazioni di produttori ittici nonché per le Regioni, le Province e i Comuni.

ART. 3.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo

di controllo e di vigilanza sulla effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

ART. 4.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno 1973, si procederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA, E PROVVIDENZE SOCIALI PER I PESCATORI.

ART. 5.

Lo sgravio contributivo, disposto per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con l'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, viene prorogato al 31 dicembre 1980.

Il contributo straordinario dello Stato alla Cassa medesima per gli anni dal 1973 al 1980, viene determinato in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio, e sarà stanziato negli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

ART. 6.

Gli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno, disposti con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e prorogati ed aumentati con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589, sono estesi, con effetto dalle date di applicazione delle leggi medesime, alle aziende armatoriali di pesca oceanica le cui navi abbiano la base di armamento nel territorio del Mezzogiorno.

È concesso dallo Stato alla Cassa nazionale della previdenza marinara un contributo straordinario annuale pari all'importo dello sgravio disposto con il precedente comma, che sarà iscritto negli stati di previsione del Ministero del tesoro sulla base dei consuntivi presentati dalla Cassa medesima.

Per gli sgravi relativi al periodo 1° settembre 1968 al 31 dicembre 1973 il contributo straordinario sarà determinato con successivo provvedimento legislativo, per l'importo che renderà la Cassa nazionale per la previdenza marinara in relazione ai rimborsi ed ai conguagli che saranno operati in conseguenza della presente legge.

ART. 7.

I familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.

ART. 8.

Ogni pescatore avente diritto all'indennità giornaliera di malattia o di infortunio in aggiunta alla somma prevista dai vigenti regolamenti, riceverà dalla competente Cassa marittima la somma di lire duemila al giorno, per l'intero periodo di malattia o di infortunio.

Lo Stato rimborserà, alla fine di ogni esercizio finanziario alla Cassa Marittima Adriatica, alla Cassa Marittima Meridionale, e alla Cassa Marittima Tirrena le somme da queste erogate ai sensi del precedente comma.

ART. 9.

I contributi per l'assistenza ospedaliera ai familiari di marittimi di cui all'articolo 7, sono posti a carico dello Stato, e saranno stanziati in favore delle Casse marittime, unitamente, ai rimborsi di cui al precedente articolo, e al concorso statale di lire 500 milioni annui per il risanamento delle loro gestioni, negli stati di previsione del Ministero del tesoro sulla base dei rendiconti che saranno presentati dalle Casse marittime competenti alla fine di ogni esercizio.

ART. 10.

I pescatori che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata e la pesca d'altura, riceveranno la somma di lire 2.000 per ogni

giornata di forzata o regolamentata astensione dalla attività di pesca, limitatamente ad un massimo di cinque giornate mensili, escluse le domeniche e le festività nazionali e infra-settimanali.

ART. 11.

La corresponsione di quanto previsto dal precedente articolo avverrà tramite l'Istituto nazionale previdenza marinara con le stesse modalità con le quali vengono erogati gli assegni familiari e sulla base di specifica dichiarazione delle capitanerie di porto con la quale si comprova l'effettivo periodo di astensione dalla pesca.

Lo Stato rimborserà all'INPS, ogni semestre, le somme da questo erogate ai sensi dell'articolo 10.

ART. 12.

Alla spesa prevista dall'articolo 11 della presente legge si farà fronte mediante uguale riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa per il 1973 del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

ART. 13.

I caratisti di un natante, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla parte alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla nave, debbono essere considerati come soci di una società di fatto, per conto della quale essi prestano la loro opera. Pertanto agli stessi è riconosciuto il diritto di percepire gli assegni familiari, secondo le modalità stabilite per la gestione dell'industria.

TITOLO III

NORME DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI PER LE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DELLA PESCA.

ART. 14.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'or-

ganismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste all'articolo 2 del regolamento CEE numero 170/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque interne, con decreto del Presidente della Regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni di produttori della pesca in acque interne che operano nel territorio di più regioni, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste a proposta dei presidenti delle Regioni interessate.

ART. 15.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto ministeriale secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 14.

ART. 16.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comunitarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 14 della presente legge.

Sia dei decreti di concessione sia di eventuale revoca del riconoscimento sarà data comunicazione entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione od associazione interessata.

ART. 17.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici, con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli, con separata contabilità, attraverso il Consorzio nazionale cooperative pescatori ed affini.

Eventuali regolamenti di esecuzione, quando e se necessari, saranno emanati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I controlli decentrati sulle quantità e qualità dei prodotti ittici, per i quali sarà richiesto l'intervento, sono demandati ai direttori di mercato ed ai veterinari comunali.

ART. 18.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, per tre esercizi consecutivi a partire da quello in cui è accordato il riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del regolamento CEE, n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiare la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel preprecedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione dei contributi di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidate dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territoriali competenti.

ART. 19.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 15 della presente legge, con lo stesso decreto con cui conferisce il riconoscimento, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

ART. 20.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio della marina mercantile, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975.

Eventuali rimborsi comunitari per gli stessi titoli saranno accreditati allo stesso fondo.

ART. 21.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

« l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

ART. 22.

Per consentire la concessione degli aiuti, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del citato regolamento CEE 2142/70, alle organizzazioni e loro associazioni riconosciute ai sensi della presente legge, il fondo di rotazione costituito con legge 27 dicembre 1957, n. 1457, e successive variazioni ed integrazioni, sarà incrementato di lire 500 milioni l'anno per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

ART. 23.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni per il credito agrario di esercizio all'articolo 2 n. 3 dell'articolo 2 n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

ART. 24.

Per la realizzazione delle opere ed acquisti di cui ai punti f), g), i), l) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 da parte delle organizzazioni di produttori, o loro associazioni, riconosciute a norma della presente legge, la percentuale del contributo, previsto dall'articolo 1 della citata legge 479, è elevata al 50 per cento. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo regionale, della Cassa per il mezzogiorno o del FEOGA, il contributo statale sarà determinato in misura integrativa onde assicurare un intervento complessivo del 50 per cento.

Tale contributo, esclusivo o integrativo, potrà essere accordato anche per opere iniziate ed acquisti effettuati in data anteriore al riconoscimento purché non anteriormente al 20 ottobre 1970.

ART. 25.

All'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Tale limite non si applica ai mutui concessi alle organizzazioni di produttori della pesca, o loro associazioni, riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari 2142/70 e 171/71; il cui importo potrà coprire il 50 per cento della spesa ammessa. L'ammortamento, in deroga a quanto disposto nel successivo articolo, è elevato a 20 anni. Tali mutui possono essere accordati anche a fronte di spese sostenute prima del riconoscimento, purché in data non anteriore al 20 ottobre 1970 ».

ART. 26

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della presente legge viene autorizzato apposito stanziamento, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 21 della presente legge il fondo di rotazione per il credito peschereccio, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457, presso il Ministero della marina mercantile, sarà incrementato di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni nel 1974.

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito dal seguente comma:

« I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, il quale sarà all'uopo integrato da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, nominato con decreto del Ministro del tesoro entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge ».

TITOLO IV

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

ART. 28.

Lo stanziamento di 50 milioni annui, previsto dall'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e non utilizzato nel quadriennio 1968-1972, sarà utilizzato per elevare da 100 a 350 milioni lo stanziamento disposto all'articolo 17 della legge medesima, per l'acquisto, o l'acquisto e trasformazione, o la costruzione di una nave da adibire alla ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 29.

Lo stanziamento annuo, disposto con l'articolo 18 della citata legge 28 marzo 1968, n. 479, viene elevato a partire dall'esercizio 1973 a 300 milioni annui.

Oltre che per la gestione della nave di cui al precedente articolo, detto stanziamento potrà essere utilizzato per finanziare campagne sperimentali di pesca o di ricerca, da affidarsi a centri studi riconosciuti, cui potrà anche essere affidata in gestione la nave, di cui al precedente articolo, su apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963.